

ALLEGATO "A" ALLA DGR

N. _____ DEL _____

PAG. N. 118



Argomento n. 5 all'o.d.g.

Parere n. 4 del 02.11.2011

OGGETTO: Domanda (1755), pervenuta in data 20.08.2008, per l'ampliamento della cava di detrito, denominata "MASIERE EX CASAGRANDE", sita in Comune di Sospirolo (BL).

Ditta Incotur S.r.l.

La C.T.R.A.E.

VISTA l'istanza in data 06.08.2008, con la quale la ditta Incotur S.r.l., titolare dell'autorizzazione n. 5056 del 25.10.1994 per la coltivazione della cava "MASIERE EX CASAGRANDE", ha chiesto l'autorizzazione all'ampliamento della medesima, allegando la relativa documentazione tecnica;

CONSIDERATO che il progetto della cava "MASIERE EX CASAGRANDE", pur considerato unitariamente con il progetto della vicina cava "BRUSTOLADA NORD", ai sensi della normativa VIA e in particolare della D.G.R. n. 303/2009 lettera h, non è soggetto a VIA/screening in quanto presentato prima del 13.02.2009 e che lo stesso progetto, con riferimento alla normativa vigente al momento in cui è pervenuta la domanda (20.08.2008), non è assoggettabile alla procedura V.I.A.;

RILEVATO che la domanda di ampliamento e i relativi allegati sono stati pubblicati all'albo pretorio del Comune di Sospirolo per 15 giorni a partire dal 13.09.2008 e nei successivi 10 giorni non sono pervenute osservazioni od opposizioni;

RILEVATO che il Consiglio Comunale di Sospirolo, con deliberazione n. 33 del 30.09.2008, ha espresso parere FAVOREVOLE alla domanda e al progetto presentato;





RILEVATO che la C.T.P.A.C. di Belluno nella seduta del 23.02.2010 ha espresso un unico parere FAVOREVOLE sul progetto di ampliamento delle cave "MASIERE EX CASAGRANDE" e "BRUSTOLADA NORD" con le prescrizioni di seguito riportate:

- che venga eseguita l'asfaltatura della viabilità di cava, in prossimità dell'uscita, per un tratto di adeguata lunghezza, prima del raccordo con la strada provinciale Pedemontana;
- che, in mancanza di allacciamento alla rete idrica, sia dimensionato e allestito all'interno del piazzale di cava, un sistema di stoccaggio di acque non contaminate da utilizzare per abbattere le polveri e per la periodica bagnatura delle piste interne nei periodi siccitosi ed in quelli invernali;
- che, qualora non già realizzato, sia installato, in prossimità dell'uscita della cava e comunque prima del tratto interno asfaltato un impianto di lavaggio delle ruote e della scocca degli automezzi in uscita, la cui tempistica di realizzazione e messa in funzione sia prevista nell'eventuale provvedimento regionale di autorizzazione;
- che sia valutata in alternativa la possibilità di realizzare un sottopassaggio stradale tra il cantiere di Cava Brustolada Nord e gli impianti di lavorazione ubicati a sud della strada provinciale Pedemontana;
- che i mezzi da e per le due cave transitino esclusivamente attraverso l'attuale ingresso di cava Brustolada Nord;
- che le operazioni di coltivazione nelle due cave contigue avvengano in modo simultaneo, così come previsto anche dall'accordo preliminare tra le due ditte pervenuto in Provincia con nota in data 19 febbraio 2009, in modo che le variazioni morfologiche procedano con gli stessi tempi e modalità in entrambe e non si creino fronti pericolosi nell'una e nell'altra parte;
- che l'accesso o gli accessi alle cave vengano muniti di cancello metallico provvisto di lucchetto;
- che venga utilizzato per il rinverdimento dei fronti coltivati, il sistema dell'idrosemina potenziata su almeno 30 cm di terra vegetale, eventualmente riportata dall'esterno;
- che il trak (frantoio mobile) operante sul fronte di escavazione ed impiegato per la prima lavorazione sia ubicato su un piano ribassato al fine di mitigare l'impatto acustico;
- che venga mantenuto in fase di estrazione, come avviene per l'autorizzazione in atto, un argine di mascheramento di almeno due metri sul ciglio di ogni gradoncino, allo scopo di mascherare il più possibile le operazioni di coltivazione;
- che sia proposta una adeguata segnaletica stradale per evidenziare il frequente accesso o attraversamento di camion che interessano la strada provinciale Pedemontana;
- che al termine dei lavori estrattivi e stante le quote di ripristino, si crei con la confinante cava Masiere, in accordo con la ditta F.lli De Dea Srl, un raccordo naturale, compatibilmente con i relativi progetti di sistemazione ambientale, allo scopo di non pregiudicare le normali condizioni di lavoro e di sicurezza dei rispettivi cantieri di coltivazione;





- che sia stralciata la porzione di ampliamento verso ovest mantenendo su quel lato, l'attuale perimetro autorizzato;
- che siano aggiornati gli elaborati tecnici e grafici di progetto in funzione del recepimento delle prescrizioni sopra riportate.

VISTI il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria, compresi i pareri finora rilasciati;

CONSIDERATO:

- che l'intervento complessivo risulta finalizzato oltre che alla coltivazione del giacimento in ampliamento anche al completamento dei lavori estrattivi della parte di cava già autorizzata ed alla ricomposizione ambientale complessiva del sito estrattivo;
- che l'intervento appare compatibile con il vincolo idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923, n. 3267) e con il vincolo paesaggistico (D.lgs. 42/2004) esistenti sull'area di cava;
- che l'intervento non produce effetti significativi negativi sui siti SIC e ZPS della Rete Natura 2000 esistenti nella zona, come da relazione di screening V.Inc.A. del professionista incaricato, acquisita al prot. n. 432110/57.02 del 20.08.2008 e successiva integrazione di cui al prot. n. 3989435 del 21.07.2010, sulle quali il Servizio Pianificazione Ambientale ha espresso parere favorevole in data 23.08.2010;
- che l'intervento, in particolare, appare compatibile con il vincolo paesaggistico determinato dalla presenza del bosco (art. 142 del D.lgs. 42/2004) su parte dell'area di cava, tenuto conto che la ricomposizione finale prevista dal progetto, con le prescrizioni sotto riportate, dà luogo ad un corretto inserimento del sito nel contesto paesaggistico circostante e che, già in fase di coltivazione, sono previste opere di mitigazione progressive che consentono un ridotto impatto visivo;
- che, per quanto riguarda la presenza a meno di 200 metri dall'area di cava di zonizzazioni diverse da quelle E agricole, tale distanza per i territori montani risulta derogabile. Nel caso di specie, peraltro, la superficie in ampliamento ricade a distanza superiore ai 200 metri dalle zonizzazioni non E, mentre a distanze inferiori sono previsti solo approfondimenti di scavi già autorizzati, senza peraltro alcun avvicinamento degli stessi alle zonizzazioni medesime. In merito ai soli approfondimenti di aree di scavo già autorizzate, che ricadono all'interno della fascia di rispetto di 200 metri da z.t.o. diverse dalla E agricola, essi risultano consentiti, a prescindere dalla condizione derogatoria, in conformità con il parere espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta in data 11.10.1999.
- che, per quanto sopra riportato, l'intervento appare ammissibile in relazione a quanto previsto all'art. 44 della L.R. 44/82, tenuto conto che ricade in territorio montano;
- che il progetto prevede interventi mitigatori dei disturbi prodotti dall'attività di cava, quali il mantenimento a valle del cantiere estrattivo di un argine di mascheramento, nonché





l'adozione di metodologie operative che consentono di minimizzare l'impatto visivo ed acustico e di contenere l'emissione di polveri.

- che il parere favorevole della C.T.P.A.C. di Belluno, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, fino all'approvazione del Prac, è obbligatorio e vincolante nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti e che le prescrizioni in esso contenute sono da recepire nelle prescrizioni sotto riportate, salvo per quanto già ottemperato da parte della ditta.

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa a maggioranza, con:

voti favorevoli	n. 18
voti contrari	n. 0
astenuti	n. 2 (Laiti, Zanni)

su 20 presenti e votanti, esprime parere FAVOREVOLE:

- al rilascio dell'autorizzazione ai fini minerari per la coltivazione (estrazione e ricomposizione) in ampliamento della cava MASIERE EX CASAGRANDE e per la realizzazione della ricomposizione ambientale complessiva della cava di cui alla precedente autorizzazione rilasciata con DGR 5056/1994;
- al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui al D.lgs.42/2004 e dell'autorizzazione idrogeologica di cui al RD n.3267/1923;
- all'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al D.lgs.117/2008;

con le seguenti prescrizioni:

1. la ditta deve presentare alla Regione Veneto prima del provvedimento di autorizzazione, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti, un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di Euro 220.000,00;
2. la ditta deve presentare prima del provvedimento di autorizzazione la documentazione che dimostri la disponibilità dell'area di cava MASIERE EX CASAGRANDE per la temporalità prevista dalla presente autorizzazione;
3. la ditta deve stipulare con il Comune di Sospirolo la convenzione di cui all'art.20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui alla DGR n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna dell'autorizzazione e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
4. la ditta deve provvedere ai seguenti adempimenti:





- delimitare l'area di cava comprensiva dell'ampliamento, entro tre mesi dalla data di consegna dell'autorizzazione, con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici od in corrispondenza di punti di riferimento facilmente individuabili, in accordo con il Servizio Forestale Regionale di Belluno;
- recintare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, con almeno tre ordini di filo metallico per un'altezza non inferiore a m 1,5 i tratti del perimetro dell'area in coltivazione non confinanti con le cave contigue;
- procedere con i lavori di coltivazione mediante fasi consequenziali di scavo e ricomposizione morfologica, partendo dalla zona sommitale dell'area di intervento e in conformità alle indicazioni di progetto. Le operazioni di coltivazione dovranno essere condotte, per quanto possibile, in modo coordinato con quelle previste per la cava "BRUSTOLADA NORD", in modo da avere eventuali sfalsamenti in dislivello minimi tra i piazzali estrattivi, evitando, in ogni caso, la creazione di fronti estrattivi pericolosi tra i piazzali medesimi. Procedere, altresì, con modalità coordinate nelle operazioni di abbattimento del diaframma tra le due cave;
- di mantenere di volta in volta un argine di almeno due metri sul ciglio esterno del piano di estrazione, allo scopo di mascherare il più possibile le operazioni di coltivazione;
- subordinare la prosecuzione dei lavori di coltivazione all'esito positivo dei controlli biennali dello stato di attuazione del progetto approvato, da effettuarsi da parte del Comune, della Provincia, coadiuvati dal Servizio Forestale Regionale;
- effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale non utilizzabile commercialmente solo all'interno dell'area della cava;
- accantonare il terreno superficiale di scopertura all'interno dell'area della cava e riutilizzarlo, ove non inquinato, solo per i previsti lavori di ricomposizione ambientale;
- qualora venisse utilizzato il trak (frantoio mobile) sul piazzale temporaneo di cava per la prima lavorazione del materiale estratto, tale piazzale dovrà essere provvisto di adeguato argine lungo il suo perimetro esterno al fine di mitigare l'impatto acustico;
- il piano finale di cava posto alla quota di circa 387 m s.l.m. dovrà essere adeguatamente raccordato con quello della confinante cava "Masiere", previsto alla quota di circa 390 m s.l.m., con inclinazioni non superiori ai 15° e mediante l'impiego del materiale terroso presente nella cava "Brustolada Nord";
- riportare il terreno vegetale sulla superficie finale per uno spessore di circa 30 cm;
- utilizzare, per la ricostituzione del suolo organico e la realizzazione del raccordo morfologico con la cava denominata "MASIERE", ad esaurimento del terreno vegetale disponibile dalle pregresse ricomposizioni, materiale terroso provenienti dalla cava contigua "BRUSTOLADA NORD", per i quantitativi strettamente necessari ed in conformità alle disposizioni attuative di cui alla DGR 761 del 15.03.2010, in particolare del punto 13) della lettera B) dell'allegato A, aventi idonei requisiti di qualità ambientale





dimostrati mediante il rispetto dei limiti di cui alla colonna A tabella 1 allegato 5 parte IV del D.lgs. 152/2006, in conformità a quanto disposto al punto 2) lettera C del medesimo provvedimento 761/2010;

- presentare, prima del provvedimento autorizzativo, l'accordo sottoscritto tra le due ditte titolari delle rispettive autorizzazioni per l'utilizzo di parte del materiale terroso presente nella cava "BRUSTOLADA NORD" ai fini della ricomposizione morfologica della cava;
 - è fatto divieto alla ditta di utilizzare per la ricomposizione della cava materiale proveniente dall'esterno del contesto estrattivo "MASIERE EX CASAGRANDE - BRUSTOLADA NORD";
 - assicurare il corretto smaltimento della acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;
 - provvedere al rinverdimento dei versanti ricomposti più acclivi anche con il sistema dell'idrosemina potenziata, qualora necessario;
 - provvedere alla ricostituzione del bosco, come previsto in progetto, sotto il controllo del Servizio forestale regionale di Belluno soprattutto in funzione del numero e della scelta delle essenze arboree da piantare;
 - mantenere l'attuale ingresso dalla cava Brustolada Nord per il transito dei mezzi da e per la cava;
 - presentare alla Direzione Geologia e Georisorse, prima del provvedimento di autorizzazione, la Tavola n. 10 sostitutiva di quella di progetto, come adeguata in conformità alle modifiche prescritte per la cava "BRUSTOLADA NORD";
5. è fatto obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31.12.2026;
6. è fatto obbligo rispettare le seguenti disposizioni ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/08 e della DGR n. 761/10, relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione:
- a) la ditta può utilizzare per la ricostituzione del suolo organico e la realizzazione del raccordo morfologico con la cava "MASIERE" il materiale terroso di cui alla progressiva ricomposizione che verrà temporaneamente accantonato all'interno della cava, soltanto nel caso in cui le concentrazioni in esso presenti siano inferiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006, ai sensi della DGR 761/2010;
 - b) il materiale di cui alla precedente lettera a) dovrà essere integrato con quello proveniente dalla cava "BRUSTOLADA NORD", per il quale i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006, ovvero ai valori di fondo espressi dal sito di utilizzo;





- c) è fatto divieto alla ditta di utilizzare nella ricomposizione morfologica materiale di provenienza diversa da quella sopra indicata. L'utilizzo di materiale diverso potrà essere autorizzato, ai sensi della D.G.R. n. 652/07, previa motivata richiesta, solo qualora il materiale terroso di cui alle lettere a) e b) non presenti i prescritti requisiti di qualità ambientale o non risulti sufficiente per le necessità della ricomposizione;
- d) il piano di gestione approvato deve essere riesaminato ogni 5 anni e le eventuali modifiche devono essere notificate alla Direzione regionale geologia e georisorse ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008;
7. di fare obbligo alla ditta, in recepimento del parere espresso dal Servizio Pianificazione Ambientale in ordine alla presenza a margine dell'area d'intervento del sito SIC/ZPS IT3230083 – Dolomiti Feltrine e Bellunesi, di provvedere a quanto segue:
- a) sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi e rumori in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;
- b) durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possano evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;
- c) nelle previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico siano utilizzate esclusivamente specie autoctone e non siano utilizzate specie alloctone invasive;
- d) la progettazione del verde sia eseguita con l'obiettivo di sviluppare una diversità fitocenotica il più possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone o specie alloctone invasive;
- e) sia effettuato il sopralluogo previsto a pag. 12 delle integrazioni alla relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale previste nella Valutazione di Incidenza al Punto 5 e i risultati siano depositati presso gli uffici del Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Regione del Veneto.
8. la Direzione regionale geologia e georisorse, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;
9. la Direzione Geologia e Georisorse si riserva espressamente, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze,





le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgono ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e cave contigue ed anche per la coltivazione di giacimenti adiacenti. Si prescrive espressamente tale condizione, per le pertinenze di accesso esistenti, alla cava in oggetto, anche ai sensi della DGR 652/2007;

10. è fatto obbligo alla ditta di rispettare le normative sulla sicurezza ed in particolare le disposizioni di cui al D.P.R. 09.04.1959, n. 128 artt. 104 e 105 e di cui al D.lgs. 624/1996, le cui competenze sono in capo alla Provincia.

(Vengono timbrati n. 19 elaborati)

